

Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada

Modifica del 20 marzo 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1996¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 giugno 1993² sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada è modificata come segue:

Introduzione del titolo abbreviato e dell'abbreviazione:
(Legge sul trasporto viaggiatori, LTV)

Art. 1 cpv. 2

² La seconda, quarta e quinta sezione della presente legge sono applicabili anche alle ferrovie, teleferiche, sciovie, slittovie, ascensori e altre installazioni simili mosse o trainate da cavi, come pure a tutti gli altri mezzi di trasporto, in quanto non sottostiano ad altri atti normativi.

Art. 3 **Deroghe**

¹ La privativa non si applica al trasporto regolare di persone svolto a titolo non professionale.

² Il Consiglio federale può autorizzare altre deroghe alla privativa.

Art. 4 **Concessioni**

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può, sentiti i Cantoni interessati, accordare concessioni per il trasporto regolare professionale di viaggiatori.

² L'impresa richiedente deve disporre delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie all'utilizzazione delle vie di comunicazione, e dimostrare che:

- a. la prestazione di trasporto da fornire sulla base della concessione può essere resa in modo adeguato ed economico; e
- b. non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose per l'economia nazionale rispetto all'offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico oppure offre un nuovo importante collegamento.

¹ FF 1997 I 809

² RS 744.10

³ L'impresa concessionaria è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione. Per gravi motivi, segnatamente in situazioni d'emergenza, l'autorità che rilascia la concessione può accordare agevolazioni all'impresa, in deroga alle prescrizioni legali e della concessione.

⁴ Il Dipartimento può revocare la concessione qualora:

- a. l'impresa violi gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge e dalla concessione;
- b. interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l'impresa deve essere indennizzata adeguatamente.

⁵ La concessione è accordata per 25 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.

Art. 4a Norme di circolazione

Il Consiglio federale può emanare norme atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle corse della Posta Svizzera e di quelle delle imprese concessionarie sulle strade di montagna.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 20 marzo 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 1998³.

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione
tra le edizioni italiana, francese e tedesca della
RU, questa pagina rimane vuota.